



Consiglio  
dell'Unione europea

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio 58/A.V. X Legislatura

Bruxelles, 4 marzo 2020  
(OR. en)

6547/20

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0036(COD)**

**CLIMA 51  
ENV 151  
ENER 75  
CODEC 153**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea                                                                                                                   |
| Data:          | 4 marzo 2020                                                                                                                                                                                                   |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                |
| n. doc. Comm.: | COM(2020) 80 final                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 80 final.

All.: COM(2020) 80 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2020  
COM(2020) 80 final

2020/0036 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La comunicazione sul Green Deal europeo<sup>1</sup> ha varato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera che migliori la qualità di vita delle generazioni attuali e future, una società dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo riafferma l'ambizione della Commissione di fare dell'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

La lotta ai cambiamenti climatici è una sfida pressante. Il riscaldamento dell'atmosfera è in atto e questo fenomeno ha già delle ripercussioni sulla popolazione. I cittadini europei considerano i cambiamenti climatici un problema grave e auspicano interventi più incisivi<sup>2</sup>. I cambiamenti climatici hanno un impatto sempre più forte sugli ecosistemi e sulla biodiversità del nostro pianeta, oltre che sui nostri sistemi sanitari e alimentari. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra mondiali conferma che l'impatto dei cambiamenti climatici aumenta rapidamente con l'aumento della temperatura media globale; sottolinea inoltre che già con un aumento del 2 °C il mondo subirebbe ripercussioni drammatiche dovute ai cambiamenti climatici. Secondo le stime, per procedere lungo la direzione che ci consentirà di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C occorre conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO<sub>2</sub> a livello mondiale intorno al 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas serra più avanti nel corso di questo secolo. Questa sfida pressante impone all'UE di intensificare i suoi interventi per dar prova di leadership a livello mondiale raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050, in relazione a tutti i settori dell'economia, e compensando, sempre entro il 2050, non solo le emissioni di CO<sub>2</sub> residue, ma anche altre eventuali emissioni di gas serra rimanenti, come indicato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra"<sup>3</sup>, e come confermato dalla comunicazione "Il Green Deal europeo".

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno approvato l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'UE.

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico<sup>4</sup> il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Nelle risoluzioni del 28 novembre 2019 ha sottolineato che l'Unione, in quanto leader mondiale, e altre importanti economie mondiali devono adoperarsi per conseguire quanto

---

<sup>1</sup> COM(2019) 640 final.

<sup>2</sup> Secondo l'indagine speciale Eurobarometro 490 sui cambiamenti climatici dell'aprile 2019, il 93 % dei cittadini dell'UE considera i cambiamenti climatici un problema grave e una maggioranza significativa auspica interventi più incisivi in materia di cambiamenti climatici.

<sup>3</sup> COM(2018) 773 final.

<sup>4</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (2019/2582 (RSP)).

prima, e al più tardi entro il 2050<sup>5</sup>, l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, e ha dichiarato un'emergenza climatica ed ambientale<sup>6</sup>. Il Parlamento europeo ha inoltre esortato la Commissione a effettuare una valutazione completa dell'impatto climatico e ambientale di tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti, nonché a garantire che queste siano pienamente in linea con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità. Ha invitato poi la Commissione a procedere ad una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture. Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento europeo ha auspicato la realizzazione della transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra entro il 2050 al più tardi, augurandosi che possa diventare un successo europeo<sup>7</sup>.

Il Consiglio europeo ha inserito, tra le quattro priorità principali della sua agenda strategica 2019-2024<sup>8</sup>, la costruzione di un'Europa a impatto climatico zero, verde, equa e sociale. Nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, alla luce dei dati scientifici più recenti e vista la necessità di intensificare l'azione globale per il clima, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi<sup>9</sup>. Il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre predisporre un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati; ha inoltre concluso che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se tale aspetto richieda un adeguamento delle norme attuali.

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica. Tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra<sup>10</sup>, pur in presenza di una crescita economica del 61 %. Occorre adottare ulteriori misure e tutti i settori dovranno contribuire, in quanto, con le politiche vigenti, si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra solo del 60 % entro il 2050: resta, pertanto, ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica.

In questo contesto, la presente proposta mira a istituire il quadro di riferimento per il conseguimento della neutralità climatica dell'UE. Mira a imprimere una direzione, definendo un percorso per conseguire la neutralità climatica, e a rafforzare la certezza e la fiducia nell'impegno dell'UE a favore delle imprese, dei lavoratori, degli investitori e dei consumatori; è inoltre intesa ad aumentare la trasparenza e la responsabilità, in modo da sostenere la prosperità e la creazione di posti di lavoro. A tal fine, la presente proposta legislativa intende sancire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con le conclusioni scientifiche dell'IPCC e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi degli ecosistemi (IPBES). Intende inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e del suo obiettivo a lungo

<sup>5</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP25) (2019/2712(RSP)).

<sup>6</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

<sup>7</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

<sup>8</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024-en.pdf>.

<sup>9</sup> Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

<sup>10</sup> In relazione a tutti i settori dell'economia ad eccezione dei trasporti marittimi internazionali, SWD(2019)396.

termine di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C. Mira poi a contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La proposta fissa inoltre le condizioni per stabilire una traiettoria che conduca l'Unione alla neutralità climatica entro il 2050, prevedendo una valutazione periodica dei progressi compiuti verso tale obiettivo e del livello di ambizione della traiettoria stabilita, e prevede anche i meccanismi da attivare in caso di progressi insufficienti o incoerenze rispetto all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Nonostante gli sforzi profusi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i cambiamenti climatici stanno già avendo e continueranno ad avere un impatto sull'ambiente, i cittadini e l'economia dell'UE. Sono indispensabili interventi costanti e più ambiziosi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, anche intensificando le attività nel campo della verifica climatica, del rafforzamento della resilienza, della prevenzione e della preparazione, nonché l'impegno per garantire una transizione giusta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta mira a integrare l'attuale quadro strategico fissando la rotta a lungo termine e sancendo con un atto legislativo dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, intensificando gli sforzi di adattamento, istituendo un procedimento per definire e rivedere la traiettoria fino al 2050, effettuare valutazioni periodiche e intervenire in caso di progressi insufficienti o incongruenze. Affida inoltre alla Commissione il compito di esaminare la legislazione dell'Unione e le politiche vigenti per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. La coerenza con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima è stata garantita con le conseguenti modifiche di tale regolamento. Sono state adottate diverse altre iniziative che rientrano nel Green Deal europeo, tra cui il piano di investimenti del Green Deal europeo<sup>11</sup> e la proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta<sup>12</sup>. Altre iniziative sono in fase di preparazione e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tra queste si annoverano la nuova e più ambiziosa strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, il varo del patto europeo per il clima, la strategia industriale dell'UE per affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e della trasformazione digitale, un nuovo piano d'azione a favore dell'economia circolare e una strategia in materia di finanza sostenibile anche per integrare in modo più sistematico la sostenibilità nella governance societaria.

Per quanto riguarda la relazione con gli strumenti politici esistenti aventi una prospettiva al 2030, la Commissione dovrebbe valutare e presentare proposte volte a innalzare il traguardo dell'Unione per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione presenterà un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, portandolo almeno al 50 % e verso il 55 % rispetto ai livelli del 1990. La Commissione proporrà di modificare il presente regolamento di conseguenza e, entro giugno 2021, esaminerà tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima, e ne proporrà una revisione se necessario.

<sup>11</sup> COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020.

<sup>12</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 22 final).

Per il periodo 2030-2050, alla Commissione sarebbe conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento definendo una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire gradualmente l'obiettivo fissato per il 2050.

La sfida dei cambiamenti climatici è di portata mondiale e perciò richiede un'azione a livello mondiale. Posto che è responsabile di meno del 10 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, l'UE non può risolvere il problema dei cambiamenti climatici da sola, ma ha assunto un ruolo di leadership nella transizione del pianeta verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra. Visto che i progressi compiuti a livello mondiale verso gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono insufficienti, il ruolo guida dell'UE oggi è più importante che mai. L'UE stabilisce i propri ambiziosi obiettivi e continuerà anche a guidare i negoziati internazionali in modo da rafforzare l'ambizione dei principali responsabili delle emissioni in vista della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2020 che si terrà a Glasgow. L'UE continuerà a promuovere e attuare una politica climatica ambiziosa a livello mondiale, anche nel contesto di una diplomazia climatica forte, e a collaborare strettamente con tutti i partner per intensificare lo sforzo collettivo, garantendo nel contempo condizioni di parità.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero convergere per aiutare l'UE a realizzare una transizione adeguata e giusta verso la neutralità climatica e un futuro sostenibile, come affermato dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo. Questa iniziativa è per sua natura collegata a molti altri settori strategici, ivi comprese le politiche esterne dell'Unione. La Commissione ha annunciato che migliorerà il modo in cui i suoi orientamenti per legiferare meglio e gli strumenti di sostegno affrontano le questioni relative alla sostenibilità e all'innovazione, affinché tutte le iniziative dell'UE rispettino l'impegno di non nuocere all'ambiente.

Le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri introdotte dalla presente proposta di regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate nel quadro del semestre europeo. Il semestre europeo si concentra sulle questioni inerenti alle riforme macroeconomiche e strutturali – che comprendono anche le questioni relative al clima – mentre la presente iniziativa riguarda gli sviluppi politici che non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o la traiettoria verso la neutralità climatica.

## 2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Gli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. Un'azione coordinata dell'UE può

integrare e rafforzare adeguatamente gli interventi nazionali e locali e consolidare l'azione per il clima. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'UE è giustificata da motivi di sussidiarietà. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida governance dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE resti sulla buona strada per conseguirlo. L'azione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici a livello dell'UE consente l'integrazione delle politiche e misure di adattamento nei principali settori, livelli di governance e altre politiche dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per istituire il quadro per conseguire la neutralità climatica. La proposta mira a fornire un indirizzo strategico avviando l'UE sulla strada verso la neutralità climatica, la certezza dell'impegno dell'UE e la trasparenza e la responsabilità predisponendo un procedimento di valutazione e comunicazione. Impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, ma non prevede politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati per il 2030. La proposta predispone un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, ma non contiene ancora le proposte dettagliate. Analogamente, la proposta offre una certa flessibilità per garantire che l'UE migliori la sua capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta, in quanto garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine. Inoltre, molte disposizioni sono rivolte alla Commissione (valutazione, relazioni, raccomandazioni, misure supplementari, riesame) e anche all'Agenzia europea dell'ambiente, e non potrebbero pertanto essere attuate a livello nazionale. È necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo per integrare l'obiettivo a lungo termine nel diritto dell'UE.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel preparare la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti", la Commissione ha organizzato, dal 17 luglio al 9 ottobre 2018, una consultazione pubblica, ricevendo oltre 2800 risposte da un'ampia gamma di portatori di interessi. Il 10 e 11 luglio 2018 la Commissione ha anche organizzato un incontro con i portatori di interessi. Dalla suddetta consultazione pubblica è emerso un sostegno significativo, sia da parte dei singoli cittadini che delle organizzazioni, affinché l'UE raggiunga un equilibrio tra emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra entro il 2050. Una relazione di sintesi sulle attività di consultazione intraprese per la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" è allegata all'analisi approfondita a sostegno della comunicazione

della Commissione COM(2018) 773<sup>13</sup>. L'adozione della comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" ha portato ad un anno di discussioni approfondite tra gli Stati membri, le istituzioni, gli enti locali e regionali, le parti sociali, le imprese, l'industria, i portatori di interessi e i cittadini. L'ampio coinvolgimento della società ha consentito di far maturare il dibattito e di ottenere un ampio consenso sull'ambizione dell'UE per il 2050<sup>14</sup>. Inoltre, il 28 gennaio 2020 la Commissione ha organizzato un evento pubblico cui ha partecipato un'ampia gamma di portatori di interessi per discutere sull'attuazione del Green Deal europeo - la legge europea sul clima. I partecipanti hanno condiviso le loro opinioni sul contenuto di questa legge, hanno affrontato gli aspetti sociali e finanziari del Green Deal europeo e hanno partecipato a una sessione di domande e risposte con il pubblico. La Commissione ha poi pubblicato una tabella di marcia sull'iniziativa dando la possibilità di inviare osservazioni dal 9 gennaio al 6 febbraio 2020 (quattro settimane). Numerosi portatori di interessi presenti all'evento hanno trasmesso le loro osservazioni. Sono pervenuti in totale 926 contributi: molti sono di associazioni europee e nazionali che rappresentano settori industriali come il settore dell'energia, automobilistico e siderurgico, nonché di imprese private, ONG e cittadini dell'UE. Alla consultazione hanno contribuito organismi pubblici di sette Stati membri (Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia e Paesi Bassi) e della Norvegia.

#### • **Valutazione d'impatto**

A sostegno della comunicazione "Un pianeta pulito per tutti", i servizi della Commissione hanno effettuato un'analisi approfondita<sup>15</sup> nel cui ambito hanno analizzato le modalità per conseguire la neutralità climatica, considerando tutti i principali settori economici, tra cui l'energia, i trasporti, l'industria e l'agricoltura. Gli effetti delle politiche vigenti continueranno a prodursi anche dopo il 2030, con una riduzione delle emissioni prevista pari a circa il 60 % entro il 2050, che però non è sufficiente a permettere all'Unione di fare la sua parte nella realizzazione degli obiettivi di contenimento della temperatura concordati a Parigi. Sono stati esaminati una serie di scenari per realizzare la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, sulla base delle soluzioni tecnologiche esistenti (in alcuni casi soluzioni emergenti), della responsabilizzazione dei cittadini e dell'allineamento delle azioni in settori chiave quali la politica industriale, l'economia circolare, la finanza o la ricerca e l'innovazione, garantendo al contempo equità sociale per una transizione giusta. La valutazione si basa sulla letteratura scientifica e sui contributi provenienti da un'ampia gamma di portatori di interessi, nonché su una modellizzazione integrata che consente di comprendere meglio la trasformazione dei settori dell'energia, dell'industria, dell'edilizia, dei trasporti, dell'agricoltura, della silvicoltura e dei rifiuti e la loro complessa interazione. Questa recente (novembre 2018) analisi approfondita delle implicazioni dell'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 rende superflua una valutazione d'impatto.

#### • **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce a promuovere

<sup>13</sup> Allegato 7.1 dell'analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018)773, [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com\\_2018\\_733\\_analysis\\_in\\_support\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf).

<sup>14</sup> Secondo l'indagine speciale Eurobarometro 490 sui cambiamenti climatici, dell'aprile 2019, il 92 % degli intervistati, e più di otto su dieci in ogni Stato membro, concorda sul fatto che le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte al minimo, compensando nel contempo le emissioni residue, al fine di conseguire la neutralità climatica dell'economia dell'UE entro il 2050.

<sup>15</sup> Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018)773, [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com\\_2018\\_733\\_analysis\\_in\\_support\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf).

l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>16</sup>.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Gli impatti indiretti sui bilanci degli Stati membri dipenderanno dalle scelte che opereranno in materia di politiche e di misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e da altre azioni di mitigazione o adattamento, e deriveranno in ampia misura dalle eventuali proposte complementari di revisione degli strumenti connessi o dalle proposte di nuovi strumenti per conseguire le ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie, conformemente al piano corredato di una valutazione per innalzare il traguardo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

L'attuazione della presente proposta richiederà la riassegnazione di risorse umane all'interno della Commissione, nonché un piccolo rinforzo del personale dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), come illustrato nella scheda finanziaria legislativa allegata.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Per garantire che l'UE continui a perseguire in modo adeguato l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 sono indispensabili relazioni trasparenti e periodiche da parte degli Stati membri, accompagnate da valutazioni rigorose della Commissione e meccanismi per garantire la valutazione dei progressi compiuti. L'iniziativa si fonda sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e su un solido quadro di trasparenza per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. La Commissione utilizzerà inoltre le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri ai sensi del regolamento sulla governance come base per la valutazione periodica dei progressi compiuti. Si tratterà di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e sulle misure, sulle proiezioni e sull'adattamento. La Commissione si avvarrà inoltre di tali informazioni per i riesami dell'attuazione delle politiche ambientali e per il monitoraggio dei programmi di azione in materia di ambiente. Le informazioni ricevute dagli Stati membri possono essere integrate da osservazioni atmosferiche sistematiche effettuate sul terreno o mediante telerilevamento, come quelle fornite dal programma Copernicus. La Commissione valuterà inoltre periodicamente se la traiettoria richieda un aggiornamento e esaminerà le politiche e la legislazione, intervenendo in caso di progressi insufficienti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 2 stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, considerando tutti i settori e tutti i gas a effetto serra - non solo la CO<sub>2</sub> - da conseguire sul territorio dell'Unione. Rispecchia il fatto che, in linea con l'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi, le parti dei paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Riconosce che, anche se le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere soprattutto evitate alla fonte, gli assorbimenti di gas a effetto serra saranno necessari per

<sup>16</sup> GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

compensare i gas a effetto serra residui provenienti da settori in cui la decarbonizzazione è più complessa. Il pozzo naturale costituito dalle foreste, dai suoli, dai terreni agricoli e dalle zone umide dovrebbe essere mantenuto e ulteriormente incrementato e le tecnologie di assorbimento del carbonio, come la cattura e lo stoccaggio e la cattura e l'utilizzo, dovrebbero essere rese economicamente convenienti e ampiamente diffuse. L'articolo in questione prevede inoltre che il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri adottino le misure necessarie sia a livello dell'Unione che a livello nazionale per consentire il conseguimento collettivo di tale obiettivo. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte considerevole delle misure necessarie per conseguire l'obiettivo.

L'individuazione di una traiettoria per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Unione contribuirà a garantire il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 (articolo 3). Ogni cinque anni, in linea con la tempistica prevista dall'accordo di Parigi, la Commissione esaminerà la traiettoria dell'UE. Nell'ambito dell'accordo di Parigi, le parti verificano periodicamente, nel "bilancio globale", l'attuazione dell'accordo e valutano i progressi collettivi verso il conseguimento delle sue finalità e dei suoi obiettivi a lungo termine. Al più tardi entro sei mesi dopo ogni bilancio globale, la Commissione riesaminerà la traiettoria.

L'articolo 4 riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante gli sforzi di mitigazione prodigati, i cambiamenti climatici stanno già creando e continueranno a creare problemi significativi in Europa e, a tale proposito, è fondamentale intensificare gli sforzi per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità, sulla base della legislazione dell'Unione che già affronta specifici obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici. L'elaborazione e l'attuazione di strategie e piani di adattamento sono essenziali a tale riguardo. La nuova strategia di adattamento dell'UE mirerà direttamente a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

La Commissione valuterà i progressi compiuti ogni cinque anni, in linea con la tempistica prevista dall'accordo di Parigi (articolo 5). Prima di ogni bilancio globale, la Commissione valuterà e riferirà sui progressi collettivi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica o dell'adattamento e sulla coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o sulla loro adeguatezza ai fini del miglioramento della capacità di adattamento, del rafforzamento della resilienza o della riduzione della vulnerabilità. La Commissione adotterà le misure necessarie qualora dalla valutazione emerga che le misure dell'Unione sono incoerenti o inadeguate o che i progressi sono insufficienti. La Commissione valuterà inoltre regolarmente le misure nazionali pertinenti e formulerà raccomandazioni laddove constati incongruenze o inadeguatezze delle misure.

2020/0036 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)**

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>17</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>18</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"<sup>19</sup> la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.
- (2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale<sup>20</sup> costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di

<sup>17</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>18</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>19</sup> Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

<sup>20</sup> IPCC, 2018: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

eventi meteorologici estremi. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019<sup>21</sup> ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza<sup>22</sup>.

- (3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per progredire in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi verso l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi").
- (4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali<sup>23</sup>; sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici<sup>24</sup> e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima<sup>25</sup>.
- (5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.
- (6) Il conseguimento della neutralità climatica dovrebbe richiedere il contributo di tutti i settori economici. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.
- (7) L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>, che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a

<sup>21</sup> IPBES 2019: *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*.

<sup>22</sup> "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

<sup>23</sup> Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.

<sup>24</sup> Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.

<sup>25</sup> Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.

<sup>26</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo

effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

- (8) Inoltre, nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata "Un pianeta pulito per tutti: Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.
- (9) Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"<sup>29</sup> l'Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE<sup>30</sup> e (UE) 2018/2001<sup>31</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>.
- (10) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.
- (11) Il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo<sup>33</sup> e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale<sup>34</sup>. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019<sup>35</sup> ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione

---

2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

<sup>29</sup> COM(2016) 860 final del 30 novembre 2016.

<sup>30</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

<sup>31</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>32</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

<sup>33</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

<sup>34</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

<sup>35</sup> Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

- (12) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.
- (13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.
- (14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.
- (15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
- (16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.
- (17) La Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo" ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di

garantire la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Entro settembre 2020, sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>, la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione del - 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990.

- (18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
- (19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ ... [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

<sup>36</sup>

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investire della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.
- (21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>37</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del "Legiferare meglio", è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.
- (23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

---

<sup>37</sup>

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

### *Articolo 2*

#### **Obiettivo della neutralità climatica**

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.
3. Entro settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.
4. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare alla legislazione unionale che attua il traguardo dell'Unione per il 2030 per consentire di ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto al 1990 e per realizzare l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

### *Articolo 3*

#### **Traiettoria per conseguire la neutralità climatica**

1. A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui

- all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.
2. La traiettoria inizia dal traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
  3. Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
    - a) l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;
    - b) la competitività dell'economia dell'Unione;
    - c) le migliori tecniche disponibili;
    - d) l'efficienza energetica, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
    - e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
    - f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
    - g) il fabbisogno e le opportunità di investimento;
    - h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;
    - i) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
    - j) le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.

#### *Articolo 4*

##### **Adattamento ai cambiamenti climatici**

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.
2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

#### *Articolo 5*

##### **Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione**

1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni valuta:
  - a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
  - b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione riesamina:
  - a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
  - b) l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.
3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione.

#### *Articolo 6*

#### **Valutazione delle misure nazionali**

1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione valuta:
  - a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
  - b) l'adeguatezza delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.
3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:
  - a) lo Stato membro interessato tiene in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

- b) nella prima relazione intermedia trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;
- c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

### *Articolo 7*

#### **Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione**

1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:
  - a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;
  - b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);
  - c) le statistiche e i dati europei, compresi i dati sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili;
  - d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC; e
  - e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].
2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

### *Articolo 8*

#### **Partecipazione del pubblico**

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

### *Articolo 9*

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [OP: date of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 10*

#### **Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999**

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
 "a) attuare strategie e misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (legge sul clima), nonché gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;"
- 2) all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:  
 "7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;"
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:  
 "f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;"
- 4) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima].";

- 5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*'Articolo 11*

**Dialogo multilivello sul clima e sull'energia**

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima] e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.";

- 6) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima];";

- 7) l'allegato I, parte 1, è così modificato:

- a) alla sezione A, il punto 3.1.1.i, è sostituito dal seguente:

"i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];"

- b) alla sezione B, è aggiunto il seguente punto 5.5:

"5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];"

- 8) all'allegato VI, lettera c), il punto viii è sostituito dal seguente:

"viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15;"

*Articolo 11*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA****Indice**

- 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
  - 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
  - 1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)
  - 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
  - 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
    - 1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
    - 1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
    - 1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
    - 1.4.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
  - 1.5. Durata e incidenza finanziaria
  - 1.6. Modalità di gestione previste
- 2. MISURE DI GESTIONE**
  - 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione
  - 2.2. Sistema/i di gestione e di controllo
    - 2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
    - 2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
    - 2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli
  - 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
  - 3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
  - 3.2. Incidenza prevista sulle spese
    - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
    - 3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
    - 3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento
  - 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima)

#### 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Azione per il clima  
Titolo 34 (QFP 2014-2020) — Titolo 9 (QFP 2021-2027)

#### 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ una nuova azione
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>38</sup>
- ☐ la proroga di un'azione esistente
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

#### 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

##### 1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il Green deal europeo riafferma l'ambizione della Commissione di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno approvato l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'UE. La presente proposta intende stabilire il quadro per conseguire la neutralità climatica dell'UE, anche attraverso la definizione di un percorso. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per attuare la proposta. Gli Stati membri devono integrare ulteriormente la prospettiva a lungo termine nei piani e nelle comunicazioni che loro incombono a norma del regolamento Governance. Alla Commissione spettano vari compiti, quali il riesame del traguardo al 2030 e di tutti gli strumenti politici pertinenti per conseguire il traguardo rivisto, la definizione di una traiettoria, la valutazione della coerenza del quadro politico esistente, una valutazione quinquennale, la formulazione di raccomandazioni e di misure supplementari a livello dell'UE.

##### 1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): i cambiamenti climatici costituiscono una sfida transfrontaliera e non possono essere risolti unicamente tramite azioni a livello nazionale o locale.

<sup>38</sup>

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): le azioni coordinate a livello dell'UE possono integrare e rafforzare efficacemente le azioni nazionali e locali e migliorare l'azione per il clima.

**1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe***

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica: tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra, pur in presenza di una crescita economica del 61 %. Tuttavia, con le politiche vigenti si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari solo al 60 % entro il 2050 e, pertanto, resta ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

**1.4.4. *Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti***

La proposta mira a integrare il quadro politico esistente tracciando la rotta a lungo termine e sancendo con un atto legislativo dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, intensificando gli sforzi di adattamento, istituendo un processo per definire e riesaminare la traiettoria fino al 2050, effettuando valutazioni periodiche e stabilendo una procedura in caso di progressi insufficienti o incongruenze. Si propone inoltre di incaricare la Commissione del riesame delle politiche esistenti e della legislazione dell'Unione per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. Essa incarica inoltre la Commissione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. È coerente con il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ((UE) 2018/1999) e con le sue modifiche.



## *Consiglio Regionale della Puglia*

*Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle  
Politiche di Garanzia*

Relazione sulla “Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (**Legge europea sul clima** - 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD))”



## Riepilogo esecutivo

La legge europea sul clima introdurrà a livello legislativo l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, e delineerà il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che modificherà profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.

Uno strumento di questa portata conferma il ruolo di traino dell'Unione a livello globale sulle politiche di sviluppo sostenibile.

Scopo della emanazione di tale norma è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e responsabilità.

Di seguito si introduce la proposta legislativa e si riassumono i risultati di un sondaggio effettuato dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia per acquisire considerazioni di esperti di varie estrazioni sulla norma e sulle sue possibili implicazioni a scala regionale. I contenuti del presente documento potranno rappresentare un elemento conoscitivo per la formazione di una posizione regionale sulla norma.

## Sommario

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Riepilogo esecutivo ..... | 1  |
| Sommario .....            | 1  |
| Introduzione .....        | 2  |
| Il sondaggio.....         | 6  |
| Riscontri.....            | 7  |
| Conclusioni .....         | 11 |



## Introduzione

La Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, nell'ambito della fase ascendente del diritto europeo, a mente degli artt. 4, 6 e 7 della legge regionale pugliese n. 11/2018, monitora quotidianamente le proposte di atti della Commissione Europea, assicura l'assistenza documentale e informativa ai consiglieri regionali e segnala le proposte della Commissione Europea che possono impattare sulla sfera di competenza regionale.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle politiche comunitarie con riferimento alla partecipazione alla fase ascendente del diritto europeo, si è inteso interpellare esperti operanti in diversi enti pubblici, al fine di promuovere la partecipazione alla fase ascendente in relazione alla pubblicazione di una proposta di Regolamento Europeo in ambito climatico (**Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD) ).** I centri di competenza, e gli esperti che in essi operano, infatti, sono in costante contatto con le Istituzioni europee e possono contribuire a supportare, dal punto di vista contenutistico, la formazione della posizione regionale sin dalle fasi iniziali delle iniziative comunitarie

**La presente relazione si pone lo scopo di portare a conoscenza degli organi regionali la pubblicazione della citata proposta legislativa, arricchita da una serie di pareri scientifici redatti da esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi, enti regionali, ritenuti rilevanti per il sistema regionale.**

### Brevi cenni sulla proposta

Con questa importantissima proposta legislativa, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, ci si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando, infatti, la forma del regolamento.

Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. L'intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà proposte per aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, in modo da assicurarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo



responsabile l'obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai livelli del 1990, proponendo di modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.

Per conseguire il nuovo e più ambizioso obiettivo per il 2030, la Commissione entro giugno 2021 proporrà inoltre il riesame delle seguenti normative:

- direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS);
- regolamento sulla condivisione degli sforzi;
- regolamento sull'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF);
- direttiva sull'efficienza energetica;
- direttiva sulle energie rinnovabili;
- norme relative ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> di autovetture e furgoni.

#### Brevi cenni sull'articolato

La proposta di regolamento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) stabilisce che il regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione, con l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica per il 2050.

L'articolo 2 (*Obiettivo della neutralità climatica*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottino le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica fissato dall'articolo 1. Stabilisce inoltre che, entro settembre 2020, la Commissione riesamini il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030, di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica, e valuti la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Entro giugno 2021 la Commissione valuterà le modifiche alla legislazione unionale necessarie per l'attuazione dei predetti obiettivo di riduzione delle emissioni e di realizzazione della neutralità climatica.

All'articolo 3 (*Traiettoria per conseguire la neutralità climatica*) si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento, fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica.

L'articolo 4 (*Adattamento ai cambiamenti climatici*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

All'articolo 5 comma primo (*Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione*) si stabilisce che, a partire dal 30 settembre 2023, e poi con periodicità di 5 anni, la Commissione valuti i progressi collettivi degli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Al comma secondo si stabilisce, inoltre, che la Commissione, negli stessi termini appena citati, riesamini la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Al terzo comma si prevede poi che la Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai commi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4, oppure che i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotti le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 6 (*Valutazione delle misure nazionali*) stabilisce che la Commissione, entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni, valuti sia la coerenza delle misure nazionali considerate pertinenti all'obiettivo di neutralità climatica, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, che l'adeguatezza di tali misure nazionali, al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4. La Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto contenente le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

A mente del secondo comma dell'articolo 6, se la Commissione valuta in relazione ai progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, comma 1, le misure di uno Stato membro come non coerenti con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 comma 1 o non adeguate rispetto ai progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, ha facoltà di formulare raccomandazioni allo Stato membro.

L'articolo 7 (*Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione*) enuclea gli elementi su cui la Commissione fonda le sue valutazioni in relazione agli articoli 5 e 6.

Ai sensi dell'articolo 8 (*partecipazione del pubblico*), la Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso il livello nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

L'articolo 9 (*Esercizio della delega*) disciplina il potere da parte della Commissione di adottare atti delegati e le modalità di esercizio di tale potere. La Commissione, subito dopo aver adottato un atto delegato, lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio e tale atto delegato entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo, né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Si stabilisce inoltre che la potestà di adozione di atti delegati può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'articolo 10 (*Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999*) disciplina le modifiche da apportarsi al Regolamento (UE) 2018/1999, che si rendono necessarie al fine di coordinare tale normativa con le disposizioni del presente regolamento. Tra queste vi è la riformulazione dell'articolo 11 (*Dialogo multilivello sul clima e sull'energia*) del Regolamento 2018/1999, con la quale si prevede che ogni Stato membro, se non ne dispone già, istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti, nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti.

Infine l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.

## Il sondaggio

In questo periodo di mutazione del contesto sociale, ambientale ed economico fortemente condizionato dalla pandemia in corso si è ritenuto utile fare una riflessione su norme europee che potranno riverberare significativamente i loro effetti sul contesto pugliese e la cosiddetta "Legge europea sul clima" rientra a pieno titolo tra queste.

Al momento della pubblicazione di tale importantissima proposta legislativa della Commissione Europea, quindi, è stata avviata su questo tema un'ampia consultazione di esperti, su impulso del dott. Domenico Santorsola, Presidente della VI Commissione consiliare (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) e Consigliere delegato del Presidente Emiliano per il cambiamento climatico.

La sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia si rapporta con il mondo della ricerca ed i centri di competenza per fornire elementi di conoscenza su temi di interesse per l'attività consiliare.

Attraverso una analisi del patrimonio relazionale sono stati individuati oltre 100 indirizzi mail di esperti in diversi campi con cui ci sono stati contatti a partire dalla istituzione della Sezione Studi del Consiglio Regionale della Puglia, con l'intento di acquisire valutazioni sintetiche e ponderate che possano essere elaborate e messe a disposizione dei decisori per formare posizioni oggettive, fondate sui fatti e sulla loro corretta interpretazione.

Ci si è rivolti ad un target ampio di persone che lavorano in Enti pubblici e che, in vari ambiti a vario titolo ed in varia misura, hanno interagito con la tematica dei cambiamenti climatici o, ancora, avrebbero potuto trarre occasione da questa consultazione per riflettere in base alle proprie esperienze e competenze sulle motivazioni e conseguenze che una legge europea sul clima avrebbe sull'azione delle proprie Strutture di appartenenza e sulla cittadinanza.

Questa rilevantissima proposta legislativa, per la prima volta nella storia dell'Europa, mette in atto il tentativo di definire e disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri europei, utilizzando quindi la forma del regolamento.

Al momento della sua pubblicazione, data la sua portata, la proposta ha avuto prevedibilmente riscontri contrastanti, dividendo le posizioni tra chi ne rimarcava l'ambizione e chi l'inadeguatezza. L'attuale contesto pandemico inoltre, in virtù delle sue possibili conseguenze e relazioni rispetto ai cambiamenti climatici, anima ulteriormente il dibattito sulle misure legislative da adottare.

La raccolta delle considerazioni sul testo della proposta si inserisce nella cornice delle attività di partecipazione alla fase ascendente del diritto europeo che la Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia svolge con il contributo da parte del sistema della ricerca e delle competenze presenti nel territorio pugliese.

## Riscontri

In totale sono state inviate 109 mail ad esperti afferenti ai seguenti enti: Università degli Studi di Bari (anche sede di Taranto), Politecnico di Bari, ARTI Puglia - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, Università del Salento, Università di Foggia, Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituti IRSA ed IRPI, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Istituto Agronomico Mediterraneo, Acquedotto Pugliese, AIP - Autorità idrica Pugliese, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Gruppo esperti adattamento CReAMO PA, CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ARPA PUGLIA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, Ordine dei Geologi di Puglia, ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, ARESS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale, ISTAT e Unioncamere Puglia.

Sulla consultazione in parola la Commissione Europea non ha predisposto un format di questionario, pertanto agli intervistati è stato chiesto, qualora avessero deciso di partecipare al sondaggio, di darne conferma rispondendo alla mail invia dalla Sezione predisponendo e trasmettendo, via mail in formato editabile secondo un format appositamente predisposto ed allegato, entro il 30 aprile 2020 un sintetico contributo così articolato:

- una introduzione di massimo 500 caratteri (spazi esclusi) in cui riportare nome e cognome, l'ente in cui l'esperto opera, ruolo e principali relazioni con la tematica
- una riflessione di massimo 3000 caratteri (spazi esclusi) sulla proposta normativa, sui suoi spazi di miglioramento, sui possibili effetti della stessa sul territorio pugliese, ecc.

I contributi sono stati raccolti e analizzati al fine di un possibile incardinamento nei lavori della VI commissione consiliare, competente per le politiche comunitarie, con contestuale sottoposizione all'attenzione dei consiglieri.

Si è comunicato nella mail di sondaggio che qualora fosse avviata l'attività di incardinamento poteva esserci una eventualità di essere auditi in commissione (presumibilmente, considerata l'attuale situazione emergenziale e le conseguenti disposizioni di contenimento della pandemia, in modalità telematica), al fine di arrivare alla formulazione di una posizione politica del Consiglio Regionale della Puglia e quindi è stato chiesto di indicare in calce al contributo la disponibilità o meno a partecipare ad una eventuale audizione in rappresentanza o come parte di una delegazione dell'ente in cui operate.

Si è precisato che l'invito a formulare i contributi richiesti poteva essere esteso ad altre persone che lavorano nello stesso o in altri enti pubblici pugliesi, o con sedi in Puglia, e che sarebbe potuto essere consultato per profili di esperienza sul tema.

Alla mail è stato allegato un format di liberatoria, elaborato per lo scopo, per consentire l'utilizzo dei contributi pervenuti nell'ambito delle attività consiliari.

Sono pervenuti 19 riscontri da esperti afferenti ai seguenti enti: Uniba, Poliba, Unisalento, Autorità Idrica Pugliese, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Alcuni punti comuni a diversi riscontri pervenuti possono essere così interpretati e sintetizzati:

- opportunità di creare un Organo esterno per evitare l'accentramento, in capo alla Commissione, sia della funzione di integrazione normativa (si tratta infatti di un "regolamento quadro" che richiede una notevole azione di armonizzazione della legislazione dell'Unione), che della funzione di controllo sull'efficacia degli atti e delle azioni posti in essere dalla medesima Commissione;
- opportunità di delocalizzare le funzioni di controllo creando opportuni meccanismi di indicatori i processi di controllo delle modalità di perseguimento degli obiettivi e con frequenza di monitoraggio più alta di quella indicata e maggiore capacità di intervento;
- centralità, nel raggiungimento degli obiettivi, di settori che consentono il soddisfacimento di bisogni primari (agricoltura e alimentazione in genere, servizi idrici, edilizia residenziale, sicurezza ambientale e sociale, salute, interazione sociale, ecc.)
- necessità di un sistema di premiazione o sanzione più immediato ed efficace per le Regioni o gli Stati più o meno efficaci nella realizzazione degli obiettivi;
- necessità di rafforzare il carattere prescrittivo della proposta di legge, conferendole tassatività e vincolatività;
- necessità di una governance multilivello, ove si attui un coinvolgimento attivo degli enti subnazionali, con meccanismi incentivanti e premianti a livello regionale, tenendo conto delle esigenze e peculiarità specifiche di un territorio;
- necessità di organicità e sinergia con le strategie globali di sviluppo sostenibile (es. Agenda 2030 e suoi futuri aggiornamenti fino al 2050);
- necessità, con riferimento agli indicatori di prestazione, di non considerare solo la riduzione di gas serra ma di verificare che le azioni siano misurate anche in termini di equità sociale in termini verticali e orizzontali;
- necessità di predisporre la programmazione di interventi a livello culturale, sociale, ambientale ed economico per il cambiamento del sistema di produzione e del sistema infrastrutturale in un'ottica di economia circolare e/o di condivisione e riutilizzo delle risorse;
- necessità di metodologie di calcolo delle emissioni climalteranti legate alle attività antropiche che siano univoche e globalmente condivise;
- perplessità sulla effettiva capacità di realizzare ingenti investimenti ed una veloce e solida armonizzazione delle normative di riferimento;
- centralità del coinvolgimento di tutte le componenti della società per sostenere democraticamente un cambiamento necessario facendo emergere le energie necessarie a cambiare paradigmi consolidati da molto tempo;
- centralità, per la scala regionale, dell'adattamento più che della mitigazione che, comunque, richiedono azioni sinergiche e profonda conoscenza di peculiarità, criticità ed opportunità territoriali;

- necessità di un approccio olistico ma non confuso, in grado di gestire la complessità sulla base di decisioni coraggiose ma fondate su evidenze solide;
- importanza dell'esemplarità e delle buone pratiche e di un sistema normativo basato su "binomi virtuosi" quali: semplificazione e monitoraggio, condivisione e sintesi, qualità e adattabilità, equità e solidarietà, azione e responsabilità, piuttosto che sulla ingestibile ed ingessante complessità derivante dal tentativo di prevenire ogni possibile illecito.

Altre rilevanti indicazioni riconducibili alle competenze settoriali degli esperti possono essere così interpretate e sintetizzate:

- centralità delle città, dei siti produttivi e del loro rapporto con i territori, anche con le porzioni di questi che rappresentano "pozzi" di CO<sub>2</sub>, nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica;
- centralità delle reti e dei mezzi di connessione sociale e produttiva;
- opportunità di incrementare fortemente la resilienza urbana, tenendo conto del fenomeno dell'isola di calore urbano, perseguendo l'efficientamento energetico dell'ambiente costruito, con una peculiare attenzione per i contesti urbani storici, che costituiscono una quota significativa di edificato residenziale privato e al contempo una quota urbana esposta a innalzamenti delle temperature e ondate di calore (tenendo conto che le città emergono sempre più come protagoniste dello sviluppo sostenibile, poiché si può ravvisare una dimensione urbana in tutti gli SDGs e peraltro in tale contesto si inserisce il recente dibattito, nato come conseguenza dello "stare a casa", sulla necessità di prevedere spazi domestici più ampi, vivibili polifunzionali e digitalmente connessi);
- migliorare l'efficienza energetica durante la stagione estiva e produzione dell'energia con fonti rinnovabili (in particolare solare) in vista di un futuro aumento delle ondate di calore e a sostegno del turismo;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche e introdurre il concetto di "impronta di carbonio" delle opere nel regolamento come strumento per concorrere agli obiettivi dello stesso;
- includere strategie clima-compatibili per uno sviluppo sostenibile in ambito agroalimentare;
- superare la "povertà energetica" ovvero la mancanza di accesso a moderni sistemi di produzione e fornitura di energia, la cui eliminazione è il presupposto della neutralità delle emissioni di gas serra;
- assicurare meccanismi semplici ed efficaci per tenere conto degli impatti dell'emergenza pandemica in corso nel progressivo adattamenti degli strumenti e degli obiettivi delle politiche sul clima

Ovviamente quanto sopra è sinteticamente riportato a titolo di "panoramica" quale supporto ad una eventuale audizione e non esaurisce la significativa e variegata mole di autorevoli considerazioni contenute nei contributi pervenuti, che resta agli atti di ufficio per ogni approfondimento da parte dei Consiglieri.

Emerge chiaramente l'istanza di un maggiore richiamo al ruolo regionale già nel regolamento ed è chiara l'importanza di averlo sottoposto alla attenzione dei decisori e di diversi enti sul territorio. Esso ha il carattere di regolamento-quadro, destinato a dare coerenza ad obiettivi generali e sarà quindi necessario sottoporre ad un attento monitoraggio la formazione degli atti delegati che comporteranno maggiori e più diretti impatti per la Puglia. Pertanto, sia pure con margini ridotti per un intervento regionale in fase ascendente, alcuni contributi contengono suggerimenti di modifica del testo della proposta di Regolamento, che rispondono agli elementi innanzi riassunti e che potranno essere valutati in sede di eventuale audizione.

## Conclusioni

La percezione generale è quella di un intervento normativo necessario ed improcrastinabile quale driver di sviluppo sostenibile e che, tuttavia, presenta aspetti di “contenimento” del potere vincolante che ne limitano l’efficacia ed il progressivo adattamento al mutare del contesto. Proprio il contesto emergenziale legato al mutamento climatico ed ecologico globale, peraltro già ampiamente rappresentato a livello regionale con l’approvazione della mozione relativa alla “Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale della Regione Puglia”<sup>1</sup>, dovrebbe spingere ad azioni più “coraggiose” e trasformative nel senso della sostenibilità, che consentano a tutti i territori di mettere in campo ogni possibile azione e risorsa.

L’inadeguatezza del concetto stesso di neutralità climatica rispetto alla sfida di indurre un mutamento nella tendenza al riscaldamento globale e la consapevolezza di una azione europea che può essere esemplare ma non sufficiente se non seguita da analoghe iniziative dei più grandi Paesi emettitori di gas climalteranti sono altri punti di riflessione sui quali poter stimolare la Commissione Europea ad introdurre meccanismi di esercizio dell’influenza dell’Unione rispetto al contesto globale.

Il modo in cui le comunità possono adattarsi ed essere resilienti deve trasformarsi e il decisore di tutti i livelli deve prendere atto di questo ed accompagnare la transizione in tutti i territori, specie in quelli più dipendenti da settori ad elevate emissioni come la Puglia, programmando le misure in modo da prevenire gli impatti sociali negativi e massimizzare quelli positivi.

La presenza di elementi “fuori scala” per la loro rilevanza europea o mondiale sul territorio pugliese, sia per l’aspetto economico ed ambientale (es. ex ILVA) che per l’importanza culturale (es. siti Unesco), ecc., è elemento che spinge a richiamare al decisore la necessità di temperamento, nelle norme di rilievo come quella in esame, del sistema di condivisione degli obiettivi e degli incentivi invocando un ruolo preminente delle Regioni in modo che, realmente, “nessuno sia lasciato indietro”, soprattutto quando le scelte e gli effetti territoriali hanno riverbero ultraterritoriale o, addirittura, globale.

---

1

<http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/4F5D38C011BA0A10C12584AA0037F5C6?OpenDocument>